

**Città di Tarcento**

Provincia di Udine

Medaglia d'oro al merito civile - Eventi sismici 1976

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) per l'anno 2024.

L'anno **DUEMILAVENTITRE**, il giorno **20** del mese di **DICEMBRE** alle ore 15:00 nella sala consiliare di Palazzo Frangipane, previo regolare invito, si è riunito in seduta pubblica, il Consiglio Comunale.

Risultano:

Nominativo	Carica	Presente / Assente
Steccati Mauro	Sindaco	Presente
Tomada Walter	Consigliere	Presente
Prisciano Riccardo	Consigliere	Assente
Toso Luca	Consigliere	Presente
Premoselli Andrea	Consigliere	Presente
Amatulli Linda	Consigliere	Assente
Campaner Giovanni	Consigliere	Presente
Cragnolini Francesco	Consigliere	Assente
Falciglia Marco	Consigliere	Presente
Prando Donatella	Consigliere	Presente
Fina Silvia	Consigliere	Assente
Toffoletti Anna	Consigliere	Assente
Petri Maurizio	Consigliere	Assente
Fasone Giuseppe	Consigliere	Assente
Beltrame Roberto	Consigliere	Presente
Degani Margherita	Consigliere	Presente
Miconi Alessandro	Consigliere	Presente

Risultano n°. 10 presenti

Risultano n°. 7 assenti

Assiste il Segretario Francesca Finco.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Mauro Steccati nella sua qualità di Sindaco ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) per l'anno 2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- la Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17, con la quale è stata istituita l'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) che sostituisce nel territorio regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 18.04.2023 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che per le esigenze di equilibrio del bilancio di previsione 2024/2026 e per garantire l'attuale livello dei servizi fino ad ora offerti alla collettività, è necessario determinare per l'anno 2024 le aliquote dell'Imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), come segue:

Fattispecie Immobili	Aliquote
Abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 9, comma 1, della L.R. n. 17/2022)	0,600 per cento
Primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 della L.R. 17/2022 (art. 9, comma 2, della L.R. n. 17/2022) 0,875	0,875 per cento
Fabbricati ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 della L.R. 17/2022 e ulteriori rispetto a quello di cui all'art. 9, comma 2, della L.R. 17/2022 (art. 9, comma 3, della L.R. n. 17/2022)	0,875 per cento
Fabbricati rurali strumentali (art. 9 comma 3-bis del D.L. 557/93 convertito con modificazioni dalla Legge 26.02.94, n. 133) (art. 9, comma 4, della L.R. n. 17/2022)	0,100 per cento
Aree fabbricabili (art. 9, comma 6, della L.R. n. 17/2022)	1,060 per cento
Fabbricati strumentali all'attività economica (art. 9, comma 7, della L.R. n. 17/2022)	0,875 per cento
Alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende Territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) di cui alla L.R. 27 agosto 1999, n. 24 (art. 9, comma 8, della L.R. n. 17/2022) 10,600	1,060 per cento
Fabbricati strumentali posseduti da istituzioni riordinate in Aziende Pubbliche di servizi alla persona ad esclusione dei fabbricati appartenenti alla categoria D (Art. 4 comma 5 del D. Lgs. 207/2001)	Esenzione (immobili strumentali ex IPAB)
Immobili diversi dai precedenti (art. 9, comma 8, della L.R. n. 17/2022)	0,875 per cento

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della L.R. 17/2022, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200,00 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n. 24;

RICHIAMATO l'articolo 14 della L.R. 17/2022 che in materia di obbligo di pubblicazione testualmente recita:

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta sono inviati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191), secondo le specifiche tecniche del formato elettronico di cui all'articolo 13, comma 15 bis, del decreto legge 201/2011 convertito dalla legge 214/2011.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge 160/2019 i regolamenti e le aliquote hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nel Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

VISTO:

- l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTO l'articolo 42 “Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 136 del 14.11.2023 di approvazione delle aliquote e detrazioni dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) per l'anno 2024;

RICHIAMATO il Bilancio di Previsione 2024-2026 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 138 del 14.11.2023 dove è indicato il gettito legato a ILIA pari a € 2.071.236,16.

Uditi gli interventi che vengono integralmente trascritti ai sensi dell'art 75 comma 4 bis del vigente regolamento del Consiglio comunale e che, sebbene non materialmente allegati, costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

Acquisiti i pareri di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

Alle ore 16:08 entra in aula l'assessore Silvia Fina.

Presenti 11, assenti 6 (Prisciano Riccardo, Amatulli Linda, Cragnolini Francesco, Toffoletti Anna, Petri Maurizio e Fasone Giuseppe).

Alle ore 16:09 esce dall'aula l'assessore Roberto Beltrame.

Presenti 10, assenti 7 (Prisciano Riccardo, Amatulli Linda, Cragnolini Francesco, Toffoletti Anna, Petri Maurizio, Fasone Giuseppe, Beltrame Roberto).

Con voti favorevoli 9, contrari 1 (Tomada Walter), astenuti nessuno, su 10 Consiglieri presenti e votanti in forma espressa per alzata di mano

DELIBERA

1. Di dare atto di quanto esposto in premessa che si intende qui integralmente riportato ed approvato;
2. Di stabilire per l'anno 2024 le seguenti aliquote dell'Imposta locale immobiliare autonoma (ILIA):

Fattispecie Immobili	Aliquote
Abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 9, comma 1, della L.R. n. 17/2022)	0,600 per cento
Primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 della L.R. 17/2022 (art. 9, comma 2, della L.R. n. 17/2022)	0,875 per cento
Fabbricati ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 della L.R. 17/2022 e ulteriori rispetto a quello di cui all'art. 9, comma 2, della L.R. 17/2022 (art. 9, comma 3, della L.R. n. 17/2022)	0,875 per cento
Fabbricati rurali strumentali (art. 9 comma 3-bis del D.L. 557/93 convertito con modificazioni dalla Legge 26.02.94, n. 133) (art. 9, comma 4, della L.R. n. 17/2022)	0,100 per cento
Aree fabbricabili (art. 9, comma 6, della L.R. n. 17/2022)	1,060 per cento
Fabbricati strumentali all'attività economica (art. 9, comma 7, della L.R. n. 17/2022)	0,875 per cento
Alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende Territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) di cui alla L.R. 27 agosto 1999, n. 24 (art. 9, comma 8, della L.R. n. 17/2022)	1,060 per cento
Fabbricati strumentali posseduti da istituzioni riordinate in Aziende Pubbliche di servizi alla persona ad esclusione dei fabbricati appartenenti alla categoria D (Art. 4 comma 5 del D. Lgs. 207/2001)	Esenzione (immobili strumentali ex IPAB)
Immobili diversi dai precedenti (art. 9, comma 8, della L.R. n. 17/2022)	0,875 per cento

3. Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della L.R. 17/2022, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200,00 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione

medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n. 24;

4. Di dare atto che ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), della Legge regionale 17/2022, sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ubicati nel territorio del Comune di Tarcento, in quanto ricadenti in aree montane o di collina, così come individuate dalla circolare del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993, n. 9, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 141 del 18 giugno 1993;

5. Di confermare, come previsto dal Regolamento ILIA all'art. 8 comma 1, equiparata all'abitazione principale, l'abitazione posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

6. Di dare atto che dall'anno 2024 gli immobili di tipo D sono stati ricompresi nella categoria dei fabbricati strumentali all'attività economica;

7. Di dare atto che il gettito complessivamente previsto di € 2.071.236,16 verrà introitato al bilancio di previsione 2024/2026;

8. Di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge;

INDI

Con separata votazione, con voti favorevoli 9, contrari 1 (Tomada Walter), astenuti nessuno, su 10 Consiglieri presenti e votanti in forma espressa per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art. 1, c. 19, LR 21/2003

Parere Tecnico:	Favorevole	Martina Rossi
-----------------	------------	---------------

Parere Contabile:	Favorevole	Martina Rossi
-------------------	------------	---------------

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
Mauro Steccati

Il Segretario
Francesca Finco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 22/12/2023 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 06/01/2024, ai sensi dei commi 15 e 19 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, e s.m.i.

Tarcento, lì 22/12/2023

Il Responsabile della Pubblicazione
Arianna Fabbro
